

ACCORDO AZIENDALE RIPROPORZIONAMENTO COMPENSO DALLE 44 ALLE 48 ORE  
PER GLI IMPIEGATI

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni FIAT,

premessso

- che l'art. 5, secondo comma del C.C.N.L. 25 giugno 1948, parte 2, impiegati, fissava il compenso per ciascuna ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali nella misura di una quota oraria di stipendio mensile, esclusa la contingenza;
- che in sostituzione di tale trattamento contrattuale, con accordo aziendale 26 luglio 1948 il compenso per le ore di lavoro compiuto dagli impiegati oltre le 44 e fino alle 48 settimanali era stato fissato nella misura di un quindicesimo dello stipendio mensile (stipendio minimo contrattuale, aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità);
- che, ai fini dell'attuazione nel settore metalmeccanico dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 ha modificato il citato art. 5 secondo comma del C.C.N.L. 25 giugno 1948 riproporzionando il compenso suddetto nella misura del 50% della quota oraria della nuova retribuzione conglobata;

preso atto, che, in analogia al suddetto criterio di riproporzionamento dell'istituto contrattuale, la misura del trattamento aziendale sostitutivo dovrebbe essere riproporzionata corrispondendo (in luogo del quindicesimo) un trentesimo della nuove retribuzioni conglobate;

considerata, tuttavia l'opportunità di addivenire ad una migliore sistemazione della questione che consenta di attribuire benefici anche a quelle categorie che non godrebbero di migliorie;

riafferzata l'opportunità di mantenere l'attuale forma di compenso forfetario in sostituzione del trattamento orario contrattuale;

si conviene quanto segue:

- 1) - agli impiegati che compiono normalmente un orario di lavoro di 48 ore settimanali, il compenso per le ore di lavoro compiute oltre le 44 e sino alle 48 settimanali, di cui al predetto accordo aziendale 26 luglio 1943 - in sostituzione del compenso previsto all'art. 5 secondo comma del C.C.N.L. 25 giugno 1948 (parte 2 - impiegati), modificato dall'art. 2 dell'accordo nazionale 26 luglio 1954 - continuerà ad essere corrisposto mensilmente nella nuova misura di un ventesimo dello stipendio (minimo contrattuale di stipendio base, aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità).
- 2) - I benefici economici derivanti dal presente accordo - che avrà durata fino a quando resteranno in vigore il contratto nazionale del 25 giugno 1948 e l'accordo nazionale 26 luglio 1954 - non saranno cumulabili con eventuali benefici derivanti da future regolamentazioni collettive dell'istituto.

Torino, 6 settembre 1954

p. la Direzione FIAT  
f/to Garino  
Vittonatto

p. le Commissioni Interne  
f/to Giuseppe Paparelli  
Francesco Ferrero  
Edoardo Arrighi